

Inviata tramite PEC

Alla c.a.
Presidenza Automobile Club d'Italia
presidenza@pec.aci.it

Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione della Polizia di Stato
direzionesistemiinformativiedinnovazione@pec.aci.it

Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato
djpps.559segr@pecps.interno.it

E p. c.
Graziano Delrio
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
segreteria.ministro@mit.gov.it

Milano, 15 giugno 2017

Oggetto: Trasporto bambini in auto – mancato aggiornamento pagine dedicate su sito web

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, desidera porre alla Vostra attenzione alcune considerazioni relative al mancato aggiornamento dei Vostri siti ufficiali circa l'entrata in vigore delle nuove norme sull'omologazione dei seggiolini auto per bambini.

Come noto, nel 2017 la normativa europea relative ai seggiolini auto subisce delle modifiche rilevanti sia per la ECE R44/04 che per la più recente ECE R129 (i-Size).

A gennaio 2017 sono state introdotte le nuove regole che modificano la norme di omologazione (ECE-R-44/04) con un requisito in più: l'obbligo dello schienale fino a 125 cm di altezza del bambino.

A luglio 2017 entrerà invece in vigore la fase 2 della norma di omologazione i-Size ECE-R-129 che riguarda i seggiolini per i bambini più grandi, dai 100 cm (ovvero circa 4 anni) con l'obbligo di omologazione di prodotti solo se dotati di schienale. Sarà a discrezione del Paese definire se l'obbligo di seggiolino sia fino a 135 o 150 cm di altezza, come avviene in Italia.

Il seggiolino omologato ECE-R-129 dovrà comunque avere lo schienale che cresce al crescere del bambino, mentre nessun rialzo senza schienale sarà omologabile secondo la versione più recente della norma.

Si tratta di informazioni molto importanti che devono essere chiarite agli utenti poiché sembrano in contraddizione tra loro e inducono confusione nei genitori.

Benché ovviamente la sicurezza offerta dall'utilizzo di un sistema di ritenuta per bambini con schienale sia migliore (lo dimostrano da anni i nostri test) per ora il codice della strada all'art 172 consente di assicurare "I **bambini di statura inferiore a 1,50 m** [...] con un sistema di ritenuta per bambini, **adeguato al loro peso, di tipo omologato** secondo le normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie".

Per queste ragioni, alla luce delle numerose notizie errate circolate su diverse testate giornalistiche, che ponevano l'obbligo in capo ai genitori di utilizzare un seggiolino dotato di schienale fino ai 125 cm di altezza del bambino a partire dal 1° gennaio 2017; alla luce delle numerose lettere e chiamate ricevute dalla nostra Associazione da parte di genitori preoccupati di utilizzare prodotti non più a norma di legge, riteniamo fondamentale che i siti web istituzionali che si occupano di sicurezza stradale, specifichino le novità e gli effetti delle stesse.

In particolare si ritiene cruciale precisare che:

- le modifiche riguardano le nuove omologazioni, ma che i prodotti già omologati sono ancora vendibili e utilizzabili;
- non vi è stato alcun aggiornamento o modifica del Codice della Strada per quanto riguarda le modalità di trasporto dei bambini;
- i genitori possono continuare ad utilizzare i seggiolini in loro possesso;
- i bambini che abbiano peso superiore ai 22 kg possono utilizzare un seggiolino di gruppo 3 senza schienale anche se non hanno raggiunto l'altezza di 125 cm senza rischi sanzionatori.

Abbiamo verificato che la pagina "[Seggiolini e adattatori: ecco quali!](#)" del sito ufficiale della Polizia di Stato, il cui ultimo aggiornamento risale al 25 giugno 2008, non riporta tra i seggiolini

omologati quelli secondo la norma ECE R129 ovvero gli i-Size – la cui fase 1 è stata introdotta a luglio 2013 – che offrono una maggiore protezione in viaggio in quanto rendono obbligatoria la posizione contraria al senso di marcia fino a quindici mesi, e garantiscono una protezione migliore per la testa e il collo.

Anche le pagine del sito ACI “[Classificazione dei tipi e omologazione](#)” e “[Ritenuta bambini – tabella seggiolini](#)” non sono aggiornate con i cambiamenti introdotti dalle nuove regole.

Infine approfittiamo di questa lettera per chiedere maggiore informazione e sensibilizzazione sugli abbandoni involontari dei bambini dovuti ad amnesia dissociativa, sia a livello degli utenti che di produttori di sistemi di ritenuta. Riteniamo auspicabile che siano resi obbligatori dei sistemi di allarme nel seggiolino che, oltre a segnalare di allacciare le cinture di sicurezza, ricordino di prelevare il bambino dal seggiolino, onde evitare che si ripetano le terribili tragedie dei bambini dimenticati in auto.

Auspichiamo, pertanto, un Vostro rapido intervento per aggiornare i contenuti indicati sulle Vostre pagine online e chiediamo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di intervenire per rendere cogente l’uso dei suddetti sistemi, così da garantire e tutelare la salute dei bambini.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Con i migliori saluti,

dott. Ivo Tarantino

Responsabile Relazioni Esterne

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ivo Tarantino', is positioned below the typed name.